

STATUTO
DELL'UNIONE DEI COMUNI
DELLA PRESILA CATANZARESE

TITOLO I°
Principi fondamentali

Art.1
Oggetto

1. Il presente Statuto stabilisce, ai sensi del D.lgs n. 267/2000 nonché dell'atto costitutivo, le nonne fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente locale autonomo denominato "Unione dei Comuni detta Presila Catanzarese"
2. L'Unione è composta dai Comuni di Gimigliano, Pentone e Fossato Serralta ed il suo territorio coincide con l'intero territorio dei comuni che la costituiscono.
3. La partecipazione potrà essere ampliata ad altri Comuni previa deliberazione, che contestualmente stabilirà le condizioni d'ingresso, approvata dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.

Art. 2
Obiettivi programmatici

1. E' scopo dell'Unione promuovere lo sviluppo dell'intero territorio e la crescita delle comunità che la costituiscono attraverso la gestione collettiva ed unitaria delle funzioni a tale ente attribuita, mantenendo in capo ai singoli Comuni le funzioni e le relative competenze che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.
2. L'Unione persegue l'autogoverno e, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi che le sono propri, agisce nel rispetto dei principi previsti per l'ordinamento dei Comuni in quanto compatibili.
3. Sono obiettivi dell'Unione:
 - a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio comune favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di programmi e strutture di interesse generale compatibili con le risorse umane ed ambientali; a tal fine essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico e artistico dei comuni e le tradizioni culturali delle loro comunità;
 - b) favorire il miglioramento della qualità della vita a salvaguardia della famiglia per il completo sviluppo della persona, anche allo scopo di incrementare l'insediamento della popolazione sul territorio;
 - c) promuovere la crescita del dialogo tra le generazioni;
 - d) definire un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficienza, efficacia ed economicità.
 - e) rapportarsi con gli Enti sovracomunali per una maggiore rappresentatività degli interessi del territorio.

Art. 3
Durata

1. L'Unione ha una durata corrispondente al mandato elettorale delle amministrazioni in carica ed alla scadenza si rinnoverà tacitamente, salvo diversa determinazione dei Consigli Comunali degli Enti interessati i quali si pronunceranno in merito nella seduta successiva all'avvenuto insediamento.
2. E' previsto inoltre lo scioglimento congiunto quando questo venga deliberato, in ogni momento, dai rispettivi Consigli dei Comuni aderenti.
3. Ogni Comune dell'Unione può recedere anche unilateralmente con deliberazione adottata con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.

4. Con deliberazione approvata dal Consiglio dell'Unione a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, si adotteranno i provvedimenti consequenziali e si provvederà a definire la liquidazione della posizione patrimoniale dell'Ente recedente in base ai criteri di cui al successivo art. 38.
5. In ognuna delle ipotesi di cui ai commi precedenti, lo scioglimento avrà comunque effetto dall'anno finanziario successivo a quello in cui si verifica l'evento che determina lo scioglimento.
6. Le controversie che dovessero sorgere in merito al presente articolo saranno decise da una commissione composta da un esperto in materie legali per ciascun comune aderente e da un esperto nominato dal Consiglio all'unanimità dei presenti, in caso di mancato accordo provvede alla nomina il Presidente del Tribunale di Catanzaro. La Commissione si riunisce con la presenza di tutti i componenti e decide a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto del componente nominato dal Consiglio.

Art. 4
Sede.

1. L'Unione ha sede nel Comune di Pentone.

Art. 5
Oggetto

1. L'Unione esercita, in relazione agli obiettivi di cui all'art. 2, le funzioni e le competenze relative alla programmazione e gestione delle attività ed iniziative di interesse intercomunale (quali, a titolo esemplificativo, impianti sportivi, centri per anziani, manifestazioni culturali, parchi intercomunali, ecc.)
2. E' altresì conferito all'Unione l'esercizio delle seguenti funzioni e relative competenze di interesse comunale :
 - a) Ufficio Tecnico, Programmazione e pianificazione del territorio;
 - b) Polizia Municipale;
 - c) Formazione del personale;
 - d) Contrattazione decentrata integrativa;
 - e) Servizi sociali;
 - f) Nucleo di valutazione;
 - g) RR.SS.UU.
 - h) Servizio economico-finanziario;
 - i) Tributi;
 - j) Sportello unico per le imprese.
 - k) Difensore Civico
 - l) Protezione civile
 - m) Servizi Demografici
3. Le funzioni suddette dovranno essere svolte privilegiando lo strumento della programmazione, determinando gli obiettivi, nell'ambito dei bilanci di previsione, mediante la definizione di precisi progetti e la predisposizione di indicatori per il costante monitoraggio.
4. Il trasferimento delle competenze di cui al presente articolo comma 2 verrà deliberato dai comuni di norma entro il mese di ottobre e si perfeziona mediante apposita deliberazione delle singole Giunte comunali adottate in attuazione degli atti fondamentali costitutivi dell'Unione e già assunti dai Consigli comunali.
5. La Giunta comunale dovrà chiaramente indicare tempi e modalità per il trasferimento delle dotazioni organiche e finanziarie necessarie allo scopo ed indicare eventuali soluzioni di carattere transitorio a garanzia della continuità delle prestazioni dei servizi.

6. Particolare attenzione verrà data alla determinazione ad alla distribuzione delle risorse necessarie ad incentivare il personale coinvolto ed a compensare il maggior lavoro e disagio, nonché per premiare il raggiungimento dei risultati ed il miglioramento dei servizi.
7. Altri servizi possono, in ogni momento, con deliberazione dei Consigli comunali dei rispettivi Enti, essere affidati all'Unione su proposta della Giunta dell'Unione.
8. A seguito del trasferimento delle competenze l'Unione esercita tutte le funzioni, le relative competenze e gestisce le risorse assegnate.

TITOLO II° Organizzazione di Governo

Art. 6 Organi

1. Sono organi dell'Unione:
 - a) il Presidente
 - b) il Consiglio
 - c) la Giunta

Art. 7 Consiglio

1. Il Consiglio è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri non superiore a quello assegnato ad un comune di dimensioni demografiche uguale alla popolazione complessiva dell'Unione. I consiglieri sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti tra i rispettivi consiglieri con il sistema proporzionale in modo da tutelare le minoranze.
2. Ciascun comune è rappresentato nel Consiglio da un numero di consiglieri che moltiplicato per il numero degli aderenti assicura il rispetto del limite di cui al comma 1 del presente articolo. Il Sindaco è membro di diritto.
3. In ogni caso deve essere garantita la rappresentanza paritaria di tutti i comuni partecipanti e la tutela della minoranza.
4. Il Consiglio viene integrato da nuovi rappresentanti ogni qualvolta si procede alle elezioni amministrative in uno o più dei comuni componenti.
5. Analogamente si procede all'integrazione del Consiglio nel caso di dimissioni decadenza o altro motivo.
6. Nell'ipotesi di scioglimento del consiglio comunale, il comune interessato è validamente rappresentato nella Giunta e nel Consiglio dell'Unione dal commissario.
7. La Presidenza del Consiglio è attribuita al Presidente dell'Unione.
8. La prima riunione del Consiglio viene convocata dal Sindaco del Comune in cui ha sede l'Unione il quale presiede altresì il Consiglio fino all'elezione del Presidente.
9. Il componente che non partecipi al Consiglio regolarmente convocata per tre sedute consecutive, senza addurre giustificato motivo, decade dalla carica con le modalità fissate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Art. 8 Competenze

1. Il Consiglio dell'Unione è espressione dei Comuni che la costituiscono e pertanto è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio può avvalersi di commissioni appositamente regolamentate.
3. Sono di competenza del Consiglio:

- a) la convalida dei propri componenti;
- b) l'approvazione del programma amministrativo contenente gli indirizzi generali di governo dell'Ente;
- c) l'approvazione dello Statuto dell'Ente e delle aziende speciali, dei regolamenti esclusi quelli in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;;
- d) l'approvazione di piani, programmi, relazioni previsionali e programmatiche, bilanci e consuntivi, eventuali deroghe e pareri sugli stessi;
- e) convenzioni tra enti, la costituzione e la modifica di forme associative;
- f) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione di pubblici servizi, partecipazione dell'ente a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione
- g) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- h) la costituzione di istituzioni e aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- i) indirizzi che la legge sull'ordinamento degli enti locali attribuisce ai consigli;
- j) la contrazione di mutui se non previsti in altri atti fondamentali del Consiglio e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- k) l'assunzione di spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative a locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) l'approvazione degli acquisti, alienazioni immobiliari e relative permutate; m) l'istituzione di commissioni consiliari.

Art. 9

Sessioni e convocazione

1. Le sedute del Consiglio sono valide se partecipano alla prima convocazione almeno la metà dei componenti assegnati. Alla seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati.
2. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti; sono fatti salvi eventuali diversi quorum previsti dalla legge o dallo Statuto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Le sessioni devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è disposta dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei componenti il Consiglio. In tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza propria e documentati in una proposta di deliberazione.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun componente nel domicilio eletto nel territorio del proprio comune.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata fino a 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere comunicato ai Comuni che costituiscono l'Unione per la sua affissione nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato allo scopo di consentire la più ampia informazione ai cittadini.
8. Le sedute sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

Art. 10
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Presidente, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo che avrà cadenza triennale
2. Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio.
3. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Presidente presenta al Consiglio il documento di rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 11
Componenti del Consiglio

1. Ai componenti del Consiglio si applica lo stato giuridico dei consiglieri comunali.

Art. 12
Diritti e doveri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri sono disciplinati dal regolamento.
3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione nonché dalle sue aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. I consiglieri si riuniscono in locali idonei all'interno della sede dell'Unione e dispongono della struttura organica dell'Ente per l'esercizio della propria attività istituzionale.

Art. 13
Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati a rotazione per il periodo di un anno tra i Sindaci dei comuni aderenti. Egli rappresenta l'Unione ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi, impartisce direttive al segretario, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
2. Il Presidente ha inoltre competenza e poteri di indirizzo e di coordinamento sull'attività dei componenti la Giunta, nonché di vigilanza e controllo delle strutture gestionali ed esecutive.

Art. 14
Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è nominato tra i consiglieri dal Presidente affinché lo sostituisca nell'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

Art. 15
Competenze della Giunta

1. La Giunta, è organo propositivo e di impulso per quello che riguarda la gestione amministrativa, collabora col Presidente per il governo dell'ente e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. Adotta tutte le iniziative idonee al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio. In particolare esercita funzioni di indirizzo amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. Riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività, in sede di rendiconto di gestione.

Art. 16
Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente dell'Unione e da un numero di assessori che non sia superiore a quello assegnato ad un comune di dimensioni demografiche uguale alla popolazione complessiva dell'Unione. Gli assessori sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti tra i rispettivi amministratori. Ogni comune può nominare un assessore esterno il possieda i requisiti di eleggibilità.
2. Ciascun comune elegge in seno alla Giunta dell'Unione un numero di assessori che moltiplicato per il numero degli aderenti assicuri il rispetto del limite di cui al comma 1 del presente articolo.
3. In ogni caso deve essere garantita la rappresentanza paritaria di tutti i comuni partecipanti. Il Sindaco è membro di diritto della Giunta.
4. La Giunta viene integrata da nuovi rappresentanti ogni qualvolta si procede alle elezioni amministrative in uno o più dei comuni componenti.
5. Analogamente si procede all'integrazione della Giunta nel caso di dimissioni, decadenza o altro motivo.
6. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti assegnati. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. -
7. Il Presidente dell'Unione presiede altresì la Giunta.

Art. 17
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente, che coordina l'attività dei suoi componenti e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli componenti.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla stessa in modo informale.

TITOLO III
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

Art.18
Partecipazione popolare

1. L'Unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

Art. 19
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici nei modi prescritti dalla legge da apposito regolamento.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti dal regolamento, che stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 20
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene mediante affissione all'Albo Pretorio nel Comune dove ha sede l'Unione.

Art. 21
Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Presidente interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 60 giorni dall'interrogazione.

Art. 22
Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire con le modalità di cui all'apposito regolamento.

Art. 23
Rapporti con i Comuni componenti l'Unione

1. L'Unione invia ai Comuni aderenti le deliberazioni adottate dagli organi collegiali di maggiore interesse.
2. Per argomenti di particolare rilievo, di competenza del Consiglio, possono essere richiesti pareri ai singoli Consigli Comunali.

Art. 24
Rapporti con altri enti

1. L'Unione può avvalersi di tutte le formule associative e di partecipazione di cui al d.lgs. n. 267/2000.

Art.25

Obiettivi dell'attività amministrativa e della gestione

1. L'Unione informa la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

TITOLO IV Organizzazione

Art.26

Principi strutturali e organizzativi

1. La gestione si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici, definiti e misurabili e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegato all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art.27

Uffici e personale

1. La dotazione organica dell'Unione può essere costituita da:
 - a) - personale comandato dai Comuni
 - b) - personale proprio
 - c) - personale convenzionato
 - d) - collaboratori esterni
2. I criteri della logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità e l'innovazione.
3. Per una moderna e funzionale organizzazione l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'attività amministrativa e la gestione. In particolare sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e servizi.

Art. 28

Dotazione organica

1. L'Unione, nella fase della sua costituzione, si avvale prioritariamente, in quanto professionalmente compatibile, del personale dei comuni aderenti. Per la copertura dei posti di responsabilità dei servizi o attinenti a professionalità di alta specializzazione può disporre mediante contratti a tempo determinato.
2. La adozione della dotazione organica dovrà essere preceduta da accordo di programma con i comuni aderenti per disciplinare i rapporti riguardanti il personale in caso di scioglimento dell'Unione o di esercizio del diritto di recesso da parte dei singoli componenti.
3. L'esercizio delle funzioni e dei servizi spettanti all'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture compatibilmente con le esigenze dei singoli comuni.

Art. 29

Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'Unione disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio, al Presidente e alla Giunta e funzione di gestione e azione amministrativa attribuita al direttore generale, se nominato, e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei Comuni dell'Unione e dei loro cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità della loro gestione.

Art. 30

Direttore generale

1. L'Unione, per l'attuazione degli obiettivi ed indirizzi stabiliti dagli organi di governo, può dotarsi di un Direttore cui è assegnato principalmente il compito di sovrintendere agli uffici e servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia complessiva dell'Ente.
2. Il Presidente, in attuazione di quanto disposto al comma precedente e sentita la Giunta, può conferire detto incarico al Segretario dell'Unione.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente il quale può procedere alla sua revoca, sentita la Giunta.

Art. 31

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili dei servizi sono individuati tra le figure apicali delle aree dell'attività indicate nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.
2. Essi provvedono agli atti di gestione dell'attività dell'ente per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento programmatico dell'Amministrazione, organizzando, in tal senso ed allo scopo, gli uffici e i servizi a essi assegnati secondo le direttive impartite dal Presidente e dalla Giunta attraverso il segretario, o il direttore se nominato, cui rispondono direttamente del loro operato e del risultato raggiunto.

Art. 32

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 33

Segretario dell'Unione

1. L'Unione ha un Segretario iscritto all'albo di cui all'art. 98 del d.lgs. n. 267/2000, nominato dal Presidente preferibilmente tra i Segretari dei comuni aderenti.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 34
Funzioni del Segretario dell'Unione

1. Il Segretario svolge le funzioni di cui all'art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 e le altre che potranno essere assegnate dallo statuto dai regolamenti o dal Presidente.

Art. 35
Vicesegretario

1. In relazione al carico di lavoro del Segretario possono essere attribuite le funzioni di Vicesegretario ad un dipendente dell'Unione.
2. Il Vicesegretario svolge funzioni vicarie del Segretario, lo coadiuva fattivamente e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza od impedimento temporanei.
3. Le funzioni di Vicesegretario sono attribuite dal Presidente ad un dipendente in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera di Segretario.

TITOLO V
Finanza e contabilità

Art. 36
Attività finanziaria

1. Le entrate finanziarie dell'Unione sono costituite
 - contributi dell' Stato;
 - contributi della Regione;
 - contributi della Comunità Montana;
 - contributi della Provincia;
 - trasferimento di risorse dei Comuni aderenti;
 - tasse diritti e contributi relative a funzioni da essa esercitate;
 - risorse per investimenti;
 - altre entrate.

Art. 37
Bilanci

1. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
3. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

Art. 38
Rapporti finanziari con i comuni aderenti

1. I Comuni, a copertura della differenza tra le spese e le entrate proprie dell'Unione, trasferiscono risorse finanziarie mediante una quota associativa stabilita in proporzione alla popolazione residente e sulla base di un'analisi dei costi e dei benefici che ogni servizio comporta per ciascun ente.

Art. 39
Revisore dei conti

1. L'Unione ha un revisore incaricato della revisione economica - finanziaria eletto dal Consiglio dell'Unione.
2. L'organo di revisione collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del rendiconto del bilancio.
3. Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Art. 40
Tesoreria

1. L'Unione ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza dell'Unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro 5 giorni;
 - c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

TITOLO VI
Norme transitorie

Art. 41
Costituzione

1. L'Unione si costituisce a seguito della sottoscrizione dell'atto costitutivo. L'atto costitutivo viene modificato a seguito di modifiche essenziali o di ingresso di nuovi Comuni che lo sottoscrivono per ti tramite del rappresentante legale.
2. L'elezione dei componenti degli organi dell'Unione e gli indirizzi per l'elezione del Presidente, avviene contestualmente all'approvazione dello Statuto.

Art. 42
Norme finanziarie

1. L'Unione delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'esercizio successivo.
2. Per l'anno finanziario successivo alia sua costituzione o al subentro di nuovi comuni, entro sei mesi, è approvato un piano di spesa da suddividere tra i comuni in relazione ai criteri di cui al precedente art. 38.

Art. 43
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Unione, si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli Enti Locali allo Statuto ed ai regolamenti dei Comuni aderenti.

INDICE

TITOLO I° Principi fondamentali.....	2
Art.1. Oggetto.....	2
Art.2. Obiettivi programmatici	2
Art.3. Durata.....	2
Art 4. Sede.....	3
Art.5. Oggetto.....	3
TITOLO II° Organizzazione di Governo.....	4
Art.6 Organi.....	4
Art.7 Consiglio.....	4
Art.8 Competenze.....	4
Art.9. Sessioni e convocazione.....	5
Art. 10. Linee programmatiche di mandato.....	6
Art. 11 Componenti del Consiglio.....	6
Art. 12 Diritti e doveri.....	6
Art. 13 Il Presidente.....	6
Art. 14 Vicepresidente.....	6
Art. 15 Competenze del Giunta.....	7
Art. 16 Composizione del Giunta.....	7
Art. 17 funzionamento.....	7
TITOLO III Istituiti di partecipazione e diritti dei cittadini.....	7
Art.18 Partecipazione popolare.....	7
Art. 19 Accesso agli atti.	8
Art.20 Diritto di informazione.....	8
Art.21 istanze.....	8
Art. 22 Diritto di intervento nei procedimenti.....	8
Art.23 Rapporti con i Comuni componenti l'Unione.....	8
Art.24 Rapporti con altri enti.....	8
Art.25 Obiettivi dell'attività amministrativa e della gestione.....	9
TITOLO IV Organizzazione.....	9
Art.26 Principi strutturali e organizzativi.....	9
Art.27 Uffici e personale.....	9
Art. 28 Dotazione organica.....	9
Art.29 Organizzazione degli uffici e del personale.....	10
Art. 30 Direttore generale.....	10
Art. 31 Responsabili degli uffici e dei servizi.....	10
Art. 32 Collaborazioni esterne.....	10
Art. 33 Segretario dell'Unione.....	10
Art. 34 Funzioni del segretario dell'Unione.....	11
Art. 35 Vicesegretario.....	11
TITOLO V Finanza e contabilità.....	11
Art. 36 Attività finanziaria.....	11
Art. 37 Bilanci.....	11

<i>Art. 38 Rapporti finanziari con i comuni aderenti.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 39 Revisore dei conti.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 40 Tesoreria.....</i>	<i>12</i>
<i>TITOLO VI Norme transitorie.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 41 Costituzione.....</i>	<i>12</i>
<i>Art.42 Norme finanziarie.....</i>	<i>12</i>
<i>Art.43 Rinvio.....</i>	<i>13</i>